

RIALTO VALUE

Nota Informativa
e
Condizioni di Polizza



NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto di assicurazione prescelto.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

INFORMAZIONI RELATIVE A LA VENEZIA ASSICURAZIONI S.p.A.

La Venezia Assicurazioni S.p.A., successivamente indicata come Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decr. Min. 9667 del 1.9.1975 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.10.1975), ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica od indirizzo.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A) Prestazioni

Il presente contratto garantisce alla scadenza contrattuale il pagamento del capitale assicurato indicato in polizza, rivalutato secondo le modalità previste dall'Art. 12 "Clausola di Rivalutazione" delle Condizioni di Polizza.

◆ LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO (RISCATTO)

E' facoltà del Contraente, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e previa richiesta scritta, di richiedere la liquidazione totale del capitale maturato, prima della scadenza naturale del contratto stesso. In questo caso viene liquidato al Contraente il capitale, rivalutato, pro-rata temporis, fino alla data di richiesta del riscatto, in base alla "Clausola di rivalutazione".

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto è anche possibile effettuare dei riscatti parziali, al massimo due volte all'anno, e lasciando un capitale residuo pari ad almeno L. 100.000.000.

Nel caso in cui sopravvenga il decesso del Contraente prima della scadenza contrattuale, il diritto di riscatto può essere esercitato dai suoi eredi, senza la necessità di aspettare che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

B) Durata del contratto

La durata del contratto è 5 anni; nel caso in cui alla scadenza contrattuale il Contraente non richieda la liquidazione del contratto stesso, la scadenza dello stesso si intenderà differita automaticamente di anno in anno; nel periodo di differimento automatico il capitale continuerà a rivalutarsi in base all'Art. 12 "Clausola di rivalutazione" delle Condizioni di polizza.

C) I versamenti

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, è dovuto un versamento unico, comprensivo di spese di emissione pari a L. 15.000.

Il versamento iniziale minimo è pari a L. 100.015.000. —

E' possibile inoltre effettuare in qualsiasi momento dei versamenti aggiuntivi per poter incrementare il proprio risparmio assicurativo; a tali versamenti non si applicano le spese di emissione.

Il versamento aggiuntivo minimo è pari a L. 20.000.000. ✓

I costi (caricamenti) connessi al contratto sono decrescenti in funzione del premio versato (o del cumulo dei premi versati, se si tratta di versamento aggiuntivo) al netto delle spese di emissione, secondo la seguente tabella:

Cumulo premi versato (al netto delle spese di emissione)	Caricamento percentuale
Fino a L. 200.000.000 escluse	2,0%
Da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 escluse	1,2%
Da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 escluse	0,8%
Da L. 1.000.000.000 a L. 2.000.000.000 escluse	0,3%
Da L. 2.000.000.000 in poi	0,15%

Ogni versamento può essere effettuato tramite disposizione bancaria a favore de La Venezia Assicurazioni S.p.A.

D) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una gestione patrimoniale (Gestione Speciale), separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di polizza. Il



risultato finanziario realizzato da detta gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile (iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75) per attestarne la correttezza.

La Gestione Speciale collegata si chiama Ri.Alto (Risparmio Alto).

Ogni anno la Società attribuisce ai contratti, a titolo di partecipazione agli utili e sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale diminuito di un punto percentuale, trattenuto dalla Società per spese di gestione.

Ex.:

rendimento realizzato 6,00%, rendimento attribuito 5,00% (6,00% - 1,00%).

In caso di rivalutazione pro-rata, viene invece trattenuta una commissione del 2,00% annuo, tenendo conto del tempo trascorso dalla ricorrenza annuale precedente.

I rendimenti attribuiti restano definitivamente acquisiti dal contratto e non possono essere inferiori al 3,0% annuo.

Gli effetti della rivalutazione sono indicati nel Progetto Esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della Gestione Speciale e che gli stessi sono espressi in Lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

E) Indicazione dei valori di riscatto e del capitale assicurato

Nel Progetto Esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e del capitale assicurato con riferimento alla ipotesi ivi indicate. I valori di riscatto risultano sempre crescenti.

F) Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme già pagate, al netto delle spese di emissione (L. 15.000).

Da quando il contratto è concluso il Contraente ha 30 giorni per recedere dal contratto.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione de La Venezia Assicurazioni in Via Ferretto n.1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

In caso di revoca bisogna allegare la proposta sottoscritta ed eventualmente indicare gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

Entrambe hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

G) Pagamenti della Società

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca per la quale vale quanto riportato al punto F), si rinvia al corrispondente articolo delle Condizioni di polizza.



H) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di tariffe di capitalizzazione, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota, sono soggette a ritenuta a titolo di imposta: l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ad oggi del 12,5% e viene applicata al reddito percepito, costituito dalla differenza tra il capitale dovuto e premi pagati, rettificata in modo da equalizzare la tassazione a quella che sarebbe stata applicabile alla tassazione del capitale per maturazione, tenuto conto del tempo trascorso, di eventuali variazioni di imposta, nonché della data di pagamento della stessa.

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualora il contratto subisca delle variazioni anche per intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto o per la sottoscrizione di clausole aggiuntive.

Annualmente La Venezia Assicurazioni comunicherà per iscritto al Contraente l'importo complessivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione.

Il Contraente potrà sempre ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto o delle prestazioni maturate.

CONDIZIONI DI POLIZZA

[Tariffa di capitalizzazione a capitale rivalutabile e a premio unico - Tariffa: V CR U]

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari, alla scadenza contrattuale, un importo pari al capitale assicurato debitamente rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 12 "Clausola di rivalutazione". Il capitale inizialmente assicurato è indicato nel documento di polizza, ed è pari al premio versato, al netto delle spese di emissione e dei caricamenti.

Art. 2 - Riscatto

Il contratto è riscattabile trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza. Il Contraente può, previa dichiarazione scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto.

Nel caso in cui sopravvenga il decesso del Contraente prima della scadenza contrattuale, il diritto di riscatto può essere esercitato dai suoi eredi, senza la necessità di aspettare che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 12 "Clausola di rivalutazione".

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto è anche possibile effettuare dei riscatti parziali, al massimo due volte all'anno, e lasciando un capitale residuo pari ad almeno L. 100.000.000.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione di riscatto totale.

Art. 3 - Differimento automatico

Nel caso in cui alla scadenza contrattuale il Contraente non richieda la liquidazione della prestazione maturata, la scadenza stessa si intenderà differita automaticamente di anno in anno, ed il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità descritte all'Art. 12 "Clausola di rivalutazione", delle presenti Condizioni di polizza.

Art. 4 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in polizza può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che i Beneficiari, verificatosi l'evento previsto, abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del Beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza, o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 6 - Diritto di recesso

Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione de La Venezia Assicurazioni in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio versato.

rt. 7 - Versamento dei premi

Confronto delle garanzie offerte dal presente contratto, è dovuto un versamento unico, comprensivo delle spese di emissione pari a L. 15.000.

Il versamento iniziale minimo è pari a L. 100.015.000.

È possibile inoltre effettuare in qualsiasi momento dei versamenti aggiuntivi per poter incrementare il proprio risparmio assicurativo; a tali versamenti non si applicano le spese di emissione.

Il versamento aggiuntivo minimo è pari a L. 20.000.000.

Ogni versamento può essere effettuato tramite disposizione bancaria a favore de La Venezia Assicurazioni S.p.A.

rt. 8 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

rt. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Contraente può cedere ad altri il contratto, così come darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso o di scatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

rt. - 10 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società deve essere consegnato l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento, e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei vari casi di pagamento.

Riscatto o scadenza

Dichiarazione di accettazione del riscatto o del capitale a scadenza, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito alla Sua richiesta od alla scadenza concordata, sottoscritta dal Contraente stesso;

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportato nella dichiarazione di cui sopra.

Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla direzione della Società.

Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Compagnia la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza;

- b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o la competente Agenzia della stessa.

Art. 11 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 12 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "RI.ALTO", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "RI.ALTO" di cui al punto 3) del relativo regolamento.

Il rendimento realizzato dalla "RI.ALTO", diminuito di un punto percentuale, è attribuito al contratto durante tutta la sua durata come misura di rivalutazione del capitale assicurato.

E' comunque garantita una rivalutazione pari al 3,0% annuo composto.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il contratto viene rivalutato mediante maggiorazione, a totale carico della Società, del capitale assicurato. Tale maggiorazione si determina moltiplicando suddetto capitale, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, per la relativa misura annua di rivalutazione definita al punto A). Nel caso di versamenti aggiuntivi, il capitale derivante dagli stessi, in occasione della sua prima rivalutazione annua, verrà rivalutato tenendo conto del tempo effettivamente intercorso tra il versamento e l'anniversario del contratto.

In caso di richiesta di riscatto in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente verrà rivalutato per la frazione d'anno intercorsa tra l'ultimo anniversario e la data di richiesta in base alla misura di rivalutazione in vigore a tale data, come definita al punto A), e diminuita di un punto percentuale.

I nuovi importi del capitale assicurato saranno annualmente comunicati al Contraente.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RI.ALTO

) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.

La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.